

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Decreto "Fare": le modifiche alle norme sulla riscossione**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **il DL n. 69/2013** (entrato in vigore lo scorso 22.06.2013, ovvero il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL) ha previsto alcune **modifiche** alle **disposizioni** contenute negli articoli 19, 52, 62, 72-bis, 72-ter, 76, 77, 78, 80, 85 del DPR n. 602/73, **in materia di riscossione delle imposte**. In riferimento alla **dilazione delle somme iscritte a ruolo** viene stabilito, con l'introduzione del nuovo comma 1-quinquies all'art. 19, DPR n. 602/73, **la possibilità di ottenere un'ulteriore dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo**. In particolare, **la rateazione** concessa al contribuente può essere **umentata fino a 120 rate mensili** qualora lo stesso si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una *"comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica"*. Inoltre, viene prevista la **decadenza dal beneficio della rateazione in caso di omesso pagamento, nel periodo di rateazione, di 8 rate, anche non consecutive** (anziché di 2 rate consecutive). Vengono introdotte, infine, **disposizioni volte a limitare il pignoramento dell'abitazione principale in caso di debiti tributari**.

### **Premessa**

Con il DL n. 69/2013 sono state **introdotte numerose modifiche alla disciplina della riscossione**. In particolare:

- si concede ai **debitori maggior tempo per saldare le loro pendenze;**
- si vieta il **pignoramento dell'abitazione principale** (salvo che non si tratti di una abitazione di lusso ex D.M. 2 agosto 1969 e comunque se si tratti di immobili di cui alle categorie catastali A/8 o A/9).

Ulteriori ritocchi interessano i **pignoramenti dei beni strumentali delle imprese** (il limite di un quinto previsto per le imprese individuali viene esteso anche alle società) e del **quinto delle pensioni e degli stipendi, nonché la proroga della riscossione per gli enti locali e l'eliminazione, dal 30 settembre, dell'aggio della riscossione.**

### **Rateazione: le novità**

---

Secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia di riscossione, **l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.**

In caso di **comprovato peggioramento della situazione**, come nella disciplina precedente, la dilazione concessa può essere **prorogata una sola volta**, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

La rateazione (determinata secondo i criteri appena riportati) **ove il debitore si trovi** per ragioni estranee alla propria responsabilità **in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica**, secondo le nuove disposizioni del decreto "Fare", **può essere aumentata fino a centoventi rate mensili.**

#### **OSSERVA**

Ai fini della **concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:**

- **accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento** del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
- **valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile** ai sensi del presente comma.

Bisogna ricordare che, come nella disciplina precedente, **viene fatta salva la facoltà per il debitore di chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.**

#### **OSSERVA**

Bisogna specificare che **tale previsione riguarda la rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis dell'articolo 19 DPR n. 602/1973** (ovvero la fissazione fino a 72 rate mensili in caso di difficoltà + 72 nel caso di peggioramento della situazione). **Ne rimarrebbe esclusa**, stando alla lettera della norma, **l'ulteriore dilazione** (fino a 120 rate) disposta dal DL n. 69/2013.

Vengono modificate, inoltre, le **regole per la decadenza della rateazione a seguito del mancato pagamento delle somme rateizzate**: a differenza della previgente disciplina, in cui era sufficiente il mancato pagamento di due rate consecutive, ora è necessario il mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive.

#### **OSSERVA**

Sono **fatte** comunque **salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione.**

In caso di mancato pagamento di otto rate anche non consecutive:

- il debitore **decade automaticamente dal beneficio della rateazione;**
- **l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;**
- il carico **non può più essere rateizzato.**

#### **Pignoramento: le novità**

Secondo quanto previsto dalle **nuove disposizioni in materia di pignoramento**, i beni di cui all'articolo 515, comma 3, del codice di procedura civile (ovvero "*Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro*"), anche se il debitore è costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere **pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.**

Nel caso di **pignoramento di tali beni**, inoltre, **la custodia è sempre affidata al debitore ed il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso.** In tal caso, il pignoramento **perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.**

Nell'ipotesi di **pignoramento dei crediti verso terzi** viene stabilito che l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi **può contenere**, in luogo della citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, **l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:**

- nel termine di **sessanta giorni** (anziché 15 come in precedenza) dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
- alle **rispettive scadenze**, per le **restanti somme**.

Viene inoltre stabilito, in riferimento alle **somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego**, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, che **nel caso di accredito delle somme sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo**.

### **Espropriazione immobiliare**

---

In riferimento **all'espropriazione immobiliare viene disposto che l'agente della riscossione:**

- **non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A18 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;**
- nei **casi diversi da quelli precedenti** può procedere all'espropriazione immobiliare se **l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro**. L'espropriazione può essere **avviata se è stata iscritta l'ipoteca e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto**.

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**